



A.C. 2500

Conversione del DL 34/2020 recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*

5ª Commissione permanente

28 maggio 2020

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative centrali del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza associano ben 12 milioni di soci, occupano 1.150.000 persone e producono 150 miliardi di fatturato. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

La cornice del DL Rilancio

La pubblicazione del decreto avviene dopo una lunga gestazione, durante una situazione inedita, confusa e per molti versi drammatica in cui il nostro paese si è trovato.

Il DEF presentava già la cornice programmatica, la macro quantificazione e le principali caratteristiche del Decreto Rilancio, ma come spesso accade nel nostro ordinamento l'attuazione delle politiche è più problematica che il disegno delle stesse.

Mentre il virus dopo le drastiche misure di lockdown pare fortunatamente alleviare la presa anche sulle zone colpite, l'emergenza sanitaria sta lasciando spazio a una situazione economica segnata da profonde incertezze: recessione dalle dimensioni ancora non definite e connesse conseguenze sociali, ancora difficilmente quantificabili, adombrano sensibili preoccupazioni nell'opinione pubblica.

In tale quadro, le imprese cooperative hanno retto gli urti dell'emergenza, continuando dove possibile a sostenere la riattivazione dell'economia italiana in settori importanti quali la filiera agroalimentare, la distribuzione commerciale, i trasporti e magazzini, la sanità e dell'assistenza sociale, le utilities, il facility management per la sanità e le filiere, le cooperative del settore del credito e delle assicurazioni. D'altra parte, settori quali gli alloggi e la ristorazione, il settore culturale e artistico, i servizi di noleggio e supporto alle imprese, le costruzioni e di altri servizi, il turismo e gli eventi hanno condiviso il duro impatto che ha colpito tutto il sistema produttivo e sono segnati da difficoltà e preoccupazioni per il futuro. Le imprese, anche quelle cooperative, che lavorano in questi ultimi settori, in Italia come altrove, sono le più esposte al rischio default (circa un quinto delle imprese italiane, Cerved)

Sono fondamentali i provvedimenti dedicati alla limitazione dei danni economici e sociali, ma soprattutto quelli per la ricostruzione del tessuto del Paese, le misure di politica economica. Efficacia, rapidità e soprattutto le dimensioni delle risorse allocate a livello nazionale e, soprattutto europeo, segnano e segneranno il discrimine vero.

Lo scatto europeo

Il bivio cui da ormai due mesi le istituzioni europee si trovano di fronte non ha ancora indicato una scelta univoca, che auspichiamo volga verso maggiore solidarietà tra gli Stati e consapevolezza della situazione emergenziale. Il dibattito sul Mes e, soprattutto, l'attuale confronto negoziale aperto attorno alla dimensione e alle caratteristiche tecniche del cosiddetto "Recovery fund", non sembrano paventare soluzioni imminenti, ma soluzioni la cui implementazione sarebbe posticipata nel tempo. Anche in questo caso, la tempistica gioca un ruolo determinante.

In ogni caso, la proposta del "Next Generation EU" della Commissione Europea, che si associa alla discussione e all'implementazione del nuovo Bilancio Europeo, rappresenta un passaggio importante e nuovo. Si tratta di una proposta tecnica da cui partire, con alcuni elementi di novità rispetto al passato (prestiti a lunghissima scadenza, garantiti dal Bilancio comune, e di aiuti economici diretti), di cui l'Italia sembrerebbe beneficiare in misura consistente (170 miliardi). Così, accanto ai fondi BEI, al fondo SURE, al Quantitative Easing pandemico, alla disponibilità del MES-Covid19 - iniziative da noi riconosciute come opportune ma non ancora sufficienti, il "Next Generation EU" aggiunge 750 miliardi di euro di fondi a disposizione (circa 1,3 miliardi di euro, in tutto), che potranno non essere abbastanza rispetto alla mole di interventi da prevedere per rilanciare e sostenere la ripresa economica di tutti gli Stati Membri.

Senza questo impegno straordinario difficilmente potremo guardare al futuro. Perché è già il momento di farlo.

La direzione del Rilancio

Il documento ("Ricostruire l'Italia cooperando" presentato dall'Alleanza delle cooperative italiane) ha inteso indicare un percorso proprio verso questa direzione: risorse, competenze e proposte per il futuro, che oggi iniziamo già ad immaginare. In esso la cooperazione italiana organizzata ha proposto innanzitutto di uscire dalla logica emergenziale ad una logica strategica e di una visione del paese su un orizzonte di medio periodo attraverso l'implementazione di un piano nazionale per la sostenibilità.

Secondariamente, sul piano del metodo, ha suggerito che, proprio al fine di contribuire cooperativamente alla definizione di tale quadro di politica economica per il paese, le forze sociali ed economiche nonché i corpi intermedi fossero chiamati a concorrere con le proprie idee e proposte, per collaborare con il governo alla definizione delle politiche di rilancio e all'impiego di risorse e fondi che verranno auspicabilmente disponibili.

Infine, nel documento "Ricostruire l'Italia cooperando" sono state avanzate proposte precise e concrete in grado di contribuire alla riattivazione delle migliori energie del paese e dei suoi cittadini, proposte (31), molte delle quali non ancora raccolte dalle misure emesse ad oggi e che vengono riproposte.

Se è stato positivo il precoce intervento straordinario del governo, non si può non constatare la lentezza con cui sia la macchina amministrativa sia il sistema finanziario nel suo complesso hanno reagito ad un impulso peraltro non fraintendibile nella portata e nello spirito. Ridurre, il più possibile, la trasmissione della mancanza di liquidità in insolvenze è un obiettivo da percorrere, onde evitare che i NPLs (Not performing loans), che fisiologicamente cresceranno per effetto della crisi, peggiorino gli attivi delle banche domani, riducendo altresì in futuro le capacità di credito bancario per le stesse imprese. Tutte le istituzioni, oltre che il Governo, anche quelle bancarie e di vigilanza, ne devono essere ben consapevoli e pensare alle necessarie contromisure. Le reazioni della politica economica italiana in questa fase sono state importanti e corpose, anche rispetto al passato, nonostante le difficoltà di bilancio pubblico italiano, per via dell'alto debito pubblico, e la straordinarietà del momento. Ma solo la loro piena e rapida attuazione le renderà efficaci, questa crisi ci può insegnare anche questo.

Capitalizzazione e patrimonializzazione

L'intervento in esame è ambizioso, molto corposo, ed evidentemente risente di preoccupazioni riguardanti ad un tempo il ristoro dai danni subiti e la spinta per il rilancio. In questa natura anfibia si annidano altresì alcune questioni sulle quali intendiamo proporre delle soluzioni, registrando in ogni caso positivamente l'accoglimento di alcuni correttivi ipotizzati in base alla lettura delle bozze messe in circolazione prima dell'approvazione definitiva.

Nel dettaglio, accogliamo con favore il miglioramento del contributo a fondo perduto per le imprese fino a 5 milioni di fatturato (art. 25), ove sono stati opportunamente inseriti i percettori di redditi agrari accanto ai lavoratori autonomi e alle imprese. Occorre tuttavia rivedere gli scaglioni in cui si articolano le percentuali di determinazione del contributo, strutturandole in modo tale da evitare che le imprese con più di un milione di fatturato ricevano un contributo a tal punto irrisorio da rendere vano e inutilmente dispendioso il sostegno.

Invece, le misure di rafforzamento patrimoniale per le imprese di medie dimensioni, di cui all'art. 26, richiedono a parer nostro opportuni ritocchi.

Si apprezza l'introduzione del credito d'imposta del 20 % a chi investe nel capitale delle società, tipo startup innovative o imprese sociali. Si tratta di una risposta coerente con alcune richieste dell'Alleanza delle Cooperative. Purtroppo la misura è condizionata ad una perdita molto significativa de fatturato (33%). Ciò restringe in maniera eccessiva l'ambito di applicazione e depotenzia l'incentivo alla capitalizzazione. La sottocapitalizzazione è una questione economica generale e non un problema contingente. Una norma di generale contrasto alla sottocapitalizzazione – un'ipoteca storica del nostro capitalismo – e valida per tutte le società, oltre a non costituire un aiuto illegittimo, costituirebbe un più forte sprone alla ripresa e al rilancio.

Quanto agli interventi del Fondo Patrimonio PMI in strumenti finanziari emessi dalla società, non nascondiamo la delusione e la sorpresa all'indomani della pubblicazione del decreto, nel momento in cui si è presa coscienza che lo strumento, da *incentivo alla capitalizzazione*, si è svelato *strumento di debito*. Sotto questo profilo auspichiamo che la misura venga corretta e si ritorni ad un'operazione incentrata su "strumenti finanziari partecipativi".

Riteniamo inoltre necessari alcuni correttivi, al fine di rendere effettivo e universale l'intervento del Fondo Patrimonio PMI e, per quanto possibile, rispettoso del pluralismo imprenditoriale italiano. Ragion per cui auspichiamo anzitutto che la soglia delle 250 persone come numero massimo di occupati quale condizione di accesso sia elevata quanto meno a 499, essendo oggettivamente molto bassa e incongruente rispetto all'opportunità di sostenere imprese ad alta intensità di lavoro¹.

In secondo luogo, proponiamo di rivedere la condizione di accesso dell'aumento minimo di capitale di 250.000 euro, oggettivamente elevata e irrealistica per molte delle imprese di fascia media. Di contro, si propone il rispetto – in alternativa – dei limiti previsti dall'articolo 2412 c.c. (secondo i quali le obbligazioni non possono superare il doppio del patrimonio dell'impresa)².

In ultimo, e sempre con riferimento al Fondo Patrimonio PMI, alla luce della positiva esperienza realizzata dalla società finanziaria dell'ex Legge Marcora (L. 49/1985), specie nel favorire la continuità e il recupero delle aziende in crisi con la costituzione di cooperative di lavoro tra dipendenti (cd *workers buyout*), si propone che Invitalia, in qualità di Gestore, limitatamente alle società cooperative, si avvalga giustappunto di tali società finanziarie, come noto operanti nel perseguimento esclusivo dell'interesse pubblico, oltre che partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.

Infine, il cd Patrimonio destinato (art. 27). Senza entrare nel merito di un'iniziativa certamente rimarchevole dal punto di vista delle risorse mobilitate, nondimeno auspichiamo che si creino le condizioni perché questo strumento sia accessibile alla più ampia platea di imprese, tenendo conto delle loro specificità, sia dal punto di vista della tipologia societaria, sia dal punto di vista dimensionale. La componente cooperativa rappresenta una rilevante quota del PIL, con una presenza significativa in settori particolarmente colpiti e che, se adeguatamente sostenuti,

¹ La soglia di 499 occupati è identica a quella recentemente introdotta dall'articolo 13 del decreto "liquidità" (d.l. 23/2020) al fine di consentire un'azione più ampia ed equilibrata del Fondo centrale di garanzia PMI.

² Ovviamente, qualora si propenda per la restituzione di una natura partecipativa agli strumenti finanziari proponiamo altresì – sempre in alternativa all'aumento di capitale di 250.000 – di meditare l'introduzione di condizione di accesso ulteriori, ad esempio ragguagliate ad un multiplo del capitale (ad es. l'aumento triplo del capitale sociale).

possono dare un notevole contributo alla ripresa economica e alla salvaguardia dell'occupazione, proprio per la loro caratteristica di imprese *labour intensive*. Il modello cooperativo ha mostrato, inoltre, grande validità ed efficacia nel recupero di aziende in crisi, come le centinaia di progetti di *workers buyout* realizzati stanno a testimoniare.

Alla luce di queste considerazioni si propone di individuare in maniera specifica, nell'ambito dei comparti in cui è articolato il Patrimonio destinato, un comparto appositamente dedicato alle imprese cooperative; in secondo luogo che, per la gestione del suddetto comparto, CDP adotti modalità idonee a rendere efficaci i propri interventi tenendo conto della specificità cooperativa e delle clausole statutarie che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell'impresa mutualistica.

Sempre in tema di rafforzamento patrimoniale delle imprese, segnaliamo alcune lacune e avanziamo delle **PROPOSTE**.

Si attendeva un **potenziamento dell'Aiuto alla Crescita Economica** che, invero, non è stato adottato.

L'istituto, almeno quando ha avuto un rendimento nozionale significativo, ha funzionato, senza grossi sacrifici per l'erario. Prova ne è la sua repentina reintroduzione dopo una breve parentesi abrogativa. Riteniamo dunque opportuno puntare su un aumento del rendimento nozionale, per rendere quanto più efficace l'Aiuto. Ora siamo all'1,3%, troppo distanti dal 4,75% di qualche anno fa.

Inoltre, sempre nell'ottica del potenziamento dell'ACE, si auspica l'introduzione della possibilità alternativa di **trasformare in credito d'imposta il diritto alla deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**. Ciò evidentemente amplierebbe le possibilità di accesso all'istituto e, dunque, le occasioni di rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.

In secondo luogo, sollecitiamo l'introduzione di un più significativo contrasto alle conseguenze della crisi sui bilanci delle imprese, riconoscendo – a determinate condizioni e per i soli costi collegati all'emergenza – la possibilità di procedere – anziché alla normale imputazione al conto economico, con la conseguente probabile determinazione di perdite – alla "capitalizzazione" (cioè alla **recuperabilità differita dei costi collegati all'emergenza**) ed al loro successivo assorbimento con gli utili che le imprese riusciranno a produrre³. La proposta prevede quindi di sospendere, adottando procedure che comunque salvaguardino la correttezza dell'informazione verso l'esterno e nell'ottica di prevenire eventuali abusi, l'imputazione di questi costi per rinviarli ai periodi in cui l'attività tornerà in condizioni normali.

In terzo luogo, riteniamo sia accresciuta nel Paese l'esigenza di agevolare l'accesso agli istituti fiscali che consentono di rappresentare in maniera più realistica le dimensioni patrimoniali delle imprese, prima fra tutte l'istituto straordinario della **rivalutazione dei beni d'impresa** previsto per il solo 2020 dall'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160⁴. Ragion per cui proponiamo di riconoscere alle imprese di esercitare l'opzione per la rivalutazione senza assolvere le imposte sostitutive fino alla concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo ai sensi dell'art. 84 del Tuir e fino alla concorrenza delle cd eccedenze ACE; sì da aumentare la convenienza

³ La proposta è in parte coincidente con quella avanzata da alcuni docenti dell'Università di Padova in una recente lettera aperta al Presidente del Consiglio.

⁴ A norma del comma 701 della Legge di bilancio 2020, le imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni (c. 698) e all'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (c. 699) devono essere versate con determinate modalità, diverse a seconda degli importi, e possono essere compensati nel Mod. F24 con eventuali crediti di cui dispone il contribuente, secondo le ordinarie regole di compensazione.

dell'istituto e favorire l'emersione di valori patrimoniali più realistici anche ai fini dell'accesso al credito. Beninteso, la perdita utilizzata (e le eccedenze ACE utilizzate) non potrà (non potranno) più essere utilizzata ai fini dell'abbattimento del reddito.

In ultimo insistiamo nell'avanzare una proposta di sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative attraverso la revisione della fiscalità del ristorno. L'aumento progressivo dell'aliquota dal 12.50% all'attuale 26% sta producendo l'effetto di deprimere l'istituto del ristorno ed in particolare il meccanismo dell'imputazione del ristorno ad aumento della quota di capitale sociale di ogni socio cooperatore, con ciò deprimendo le potenzialità di un importante strumento di patrimonializzazione delle cooperative, imprese spesso sottocapitalizzate e comunque limitate nell'accesso al mercato dei capitali ove reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della loro attività.

Occorre quindi riformare complessivamente il trattamento fiscale del ristorno, prevedendo che le somme destinate ad aumento del capitale sociale possano essere soggette ad imposta all'atto della loro attribuzione, con l'applicazione di una ritenuta del 12,50 % a titolo d'imposta. Non attendere quindi il rimborso al socio per applicare l'imposta, ma applicarla immediatamente, al momento dell'attribuzione del ristorno ad aumento del capitale, ma con aliquota ridotta⁵.

Sotto altro profilo, sempre in tema di fiscalità del ristorno, occorrerebbe risolvere una questione insorta nel trattamento fiscale del ristorno erogato a socio di cooperativa in seguito ad alcune modifiche della disciplina Irap⁶ La proposta tende, dunque, a ristabilire anche ai fini Irap l'integrità e l'operatività del principio generale di deducibilità delle somme erogate al socio di cooperativa a titolo di ristorno anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta (IRAP).

Come si vede, le proposte che avanziamo vanno tutte in direzione del rafforzamento patrimoniale – con misure fiscali e automatiche – delle imprese in generale e delle società cooperative, quella che a noi pare la direzione e l'obiettivo principale di questo decreto e debba essere l'obiettivo delle prossime misure di rinforzo condiviso.

Misure fiscali

Anche in punto di misure fiscali registriamo e salutiamo con favore alcuni interventi che danno respiro alle imprese, come l'esonero Irap per il 2020 (art. 24) e, soprattutto, il rinvio al 2021 di plastic e sugar tax (art. 133), che auspichiamo sia il preludio di una loro soppressione definitiva, avendo svelato la crisi irragionevolezza della struttura di queste nuove forme di imposizione.

Sì come apprezziamo – e auspichiamo essere il preludio di una norma generale di sistema – l'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24, da 700 mila a 1 milione di euro (art. 147), risalente richiesta di semplificazione tributaria dell'Alleanza delle Cooperative finalmente recepita; sia la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per l'emergenza (art. 124); come, infine, il definitivo recupero di sovranità fiscale per gli anni a venire che è rappresentato dalla soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123).

⁵ Peraltro, va sottolineato che il capitale cui si riferisce la proposta è il capitale sociale che rappresenta capitale di rischio. Ciò significa che, in quanto tale, potrebbe, in presenza di sua riduzione per perdite, non essere parzialmente o totalmente mai rimborsato. Con la modifica proposta, dunque, l'Erario ne avrebbe un vantaggio in quanto il versamento della ritenuta a titolo di imposta effettuato all'atto della delibera di attribuzione del ristorno a capitale sociale determinerebbe gettito certo ed anticipato, in luogo di entrate che al momento sono "incerte" e "posticipate sine die", essendo rinviate al momento futuro dell'effettivo rimborso del capitale sociale.

⁶ L'art. 11bis, D.L. 446/1997 ha determinato l'obbligo di determinare l'imponibile Irap sulla base delle sole risultanze del conto economico (art. 2425, codice civile), con conseguente impossibilità di apportare le variazioni fiscali previste per l'IRES (salvo norme specifiche).

Condividiamo altresì il sistema di rinforzo degli incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid (110 per cento), nonché il ventaglio dei crediti d'imposta per la locazione, l'adeguamento, la sanificazione degli ambienti di lavoro, oltre che la possibilità di cessione a terzi, incluse le banche: misure certamente significative, che dimostrano la bontà che gli interventi che funzionano sono "fiscali" perché scommettono sull'iniziativa dei cittadini e delle imprese contribuenti, e non si affidano esclusivamente alla discrezionalità del Pubblico, generando a loro volta economia e favorendo l'emersione. Peraltro, il rinforzo dell'ecobonus promuove su larga scala l'efficientamento energetico e sismico, con un potenziale impatto rilevante rispetto alla riduzione delle emissioni nella direzione di un Green New Deal.

Sotto questi profili, però, auspichiamo alcuni interventi correttivi. In primo luogo, l'estensione del beneficio fiscale già previsto per le attività di sanificazione e per l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus, all'acquisto di servizi, software e piattaforme per le riunioni a distanza – specie le riunioni degli organi sociali – nella consapevolezza che l'impiego dei citati software e delle piattaforme digitali rispondano al medesimo scopo di contenimento del contagio.

In secondo luogo, in punto di incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione (110 per cento), richiediamo l'allungamento del termine per effettuare i lavori che danno diritto al bonus al 31/12/2022; nonché un indispensabile chiarimento riguardante le cooperative edilizie di abitazione. Infatti, tra i soggetti beneficiari del *superbonus* non vengono contemplate le cooperative di abitazione per gli interventi destinati alla locazione. Ciò risulta francamente irragionevole e verosimilmente risponde ad una pura dimenticanza, tenuto conto che si tratta di interventi di edilizia residenziale sociale concessi in locazione. Peraltro, molte cooperative sono proprietarie di unità immobiliari poste all'interno di diversi condomini, con la conseguenza che nel caso di deliberazione condominiale per l'effettuazione dei lavori, tali cooperative dovrebbero sostenere i costi pro quota senza poter beneficiare degli incentivi. Chiediamo, pertanto, l'esplicita estensione dei benefici anche alle cooperative per gli immobili di loro proprietà concessi in locazione.

Infine, siamo preoccupati delle sorti di un settore a dir poco ignorato nella serie di provvedimenti per l'emergenza, vale a dire il trasporto persone del comparto turistico, che versa in una situazione a dir poco paradossale di settore tra i più colpiti e nondimeno privi di un'attenzione peculiare e che rischia letteralmente di scomparire se non sostenuto con aiuti mirati ed efficaci. Sempre in tema di misura fiscali, riteniamo viepiù opportuno offrire indicazioni aggiuntive, avanzando **PROPOSTE SPECIFICHE**.

In primo luogo, una correzione all'art. 55 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), che ha introdotto, a favore delle società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, la possibilità, mediante l'esercizio di apposita opzione, di trasformare in crediti di imposta le imposte anticipate iscritte in bilancio a fronte di perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile.

Sul tema proponiamo anzitutto di individuare il momento di efficacia dell'opzione (e della conseguente possibilità di utilizzare il relativo credito d'imposta) nell'esercizio in corso a quello in cui viene effettuata la cessione del credito in luogo dell'esercizio successivo; in secondo luogo

di adeguare il numero dei canoni annuali dovuti ai fini del godimento dei benefici dell'opzione al limite temporale di efficacia della stessa (fissato al 31/12/2020)⁷.

Nel quadro delle norme quadro per gli aiuti deliberati da Regioni ed Enti locali (artt. 53 e ss.), confidiamo possa trovar posto una importante modifica riguardante il regime "de minimis" per gli enti del Terzo settore. Il Codice del terzo settore (art. 88) ha disposto l'applicazione dell'agevolazione regionale sull'Irap a favore degli Enti del Terzo settore nei limiti dei regolamenti eurounitari sul cd "de minimis". Ma il legislatore è incappato in una dimenticanza, poiché gli Enti del Terzo Settore svolgono perlopiù Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), per i quali è previsto un limite del "de minimis" più alto, pari a 500.000 euro nel triennio. È dunque quanto mai opportuno aggiungere il riferimento al suddetto regolamento per adeguare la previsione dell'art. 88 del Codice del Terzo settore al corretto riferimento della disciplina UE⁸.

Riteniamo altresì che debbano essere integrate il corpo di misure per la cultura. Le imprese culturali italiane chiedono che il Governo appronti un Piano straordinario per la cultura e il turismo, che includa dal teatro alla musica, al patrimonio culturale, all'editoria e a tutte le altre sue componenti, così come per il turismo e i relativi servizi al trasporto. Il Piano dovrebbe essere sostenuto con risorse adeguate a produrre risultati significativi, concentrandosi su alcuni interventi prioritari. E dovrebbe scommettere non solo sui fondi pubblici, ma anche sulle imprese, attraverso l'utilizzo di istituti fiscali a funzionamento automatico.

Nel quadro di tale piano di rilancio e sviluppo, pertanto, si propone l'introduzione di un sostegno alle imprese per innovazione di prodotto, nella forma di un credito di imposta del 70% sugli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese, effettuati in collaborazione con università, centri di ricerca accreditati e relativi a prodotti/servizi.

Inoltre, è indispensabile un aiuto fiscale alle imprese del settore nella forma dell'incentivo al contribuente persona fisica che crede nell'impresa e decide di investire nel capitale delle società culturali (omologo a quello previsto e ulteriormente rinforzato per le start up e pmi innovative). Con ciò si sosterebbero le imprese, offrendo uno strumento di diretto contrasto alla sottocapitalizzazione degli operatori culturali e creativi.

Infine alcune questioni riguardanti la fiscalità del credito cooperativo.

Si tratta di due fondamentali esigenze di chiarimento interpretativo, che fanno seguito alla riforma del quadro normativo del Credito Cooperativo (Legge 8 aprile 2016, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni) e riguardano nello specifico: i rapporti tra l'istituto fiscale del Gruppo

⁷ La formulazione attuale della norma prevede per una fattispecie analoga la corrispondenza tra periodo di applicazione della relativa disciplina, previsto fino all'esercizio in corso al 31/12/2030, e numero dei canoni annuali dovuti (fino all'esercizio in corso al 31/12/2030). Tale riferimento fa sì che anche l'opzione esercitata comporti il versamento di canoni di locazione annuali fino all'esercizio in corso al 31/12/2030 sebbene la disciplina sia applicabile soltanto fino al 31/12/2020, determinando una evidente discordanza tra il numero degli esercizi di applicazione della disciplina e il numero delle annualità per le quali è dovuto il canone. Occorre ristabilire la corrispondenza tra periodo di applicazione della disciplina e annualità in cui è dovuto il versamento del canone.

⁸ In particolare, le Regioni hanno la possibilità di ridurre o azzerare l'aliquota IRAP ordinaria da applicare agli Enti del Terzo Settore (art. 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"). Tale previsione era già prevista dall'art. 21 del d.lgs. 460/97 sulle Onlus. Tuttavia, con la Riforma del Terzo Settore, tale previsione è stata sottoposta al regime "de minimis" ordinario (pari a 200.000 euro nel triennio): infatti, all'art. 88 del Codice, il legislatore enumera i vari regolamenti senza far riferimento al regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo agli aiuti concessi alle imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG). È dunque quanto mai opportuno aggiungere il riferimento al suddetto regolamento per adeguare la previsione dell'art. 88 del Codice del Terzo settore al corretto riferimento della disciplina UE. La proposta non pone problemi di copertura, non accordando direttamente agevolazioni fiscali, ma semplicemente autorizzando le Regioni (ma non obbligandole) ad introdurre agevolazioni nelle imposte nominate al medesimo art. 88.

Iva e il regime iva dei Consorzi (i), nonché la deducibilità dei contributi versati dalle banche a fondi volontari per la soluzione di crisi (senza oneri per la finanza pubblica) (ii).

Quanto alla prima questione, come noto, le BCC-CR operano nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi (di seguito anche "GBC") e si relazionano con le altre componenti del sistema nel contesto associativo rappresentato dalla Federazione nazionale e dalle cosiddette federazioni locali. Tali Federazioni sono costituite nella forma di società cooperative ed hanno funzioni consortili; pertanto, al sussistere delle condizioni, operano nei confronti delle banche consorziate in regime di esenzione da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Si ritiene che i presupposti applicativi dell'esenzione relativa alle "prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili" debbano ritenersi sussistenti – al ricorrere di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 – anche in presenza di prestazioni di servizi rese da una Federazione Locale nei confronti di singole BCC-CR proprie consorziate e ciò ancorché le stesse abbiano (a latere) aderito, obbligatoriamente, ad un Gruppo Iva⁹.

Quanto alla seconda questione occorre chiarire che la deducibilità ai fini IRES ed IRAP dei contributi versati anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, si applica anche alle somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di garantire sia gli istituti di credito sia i risparmiatori.

Lavoro

Le questioni riguardanti il lavoro reclamano un impegno serio e concreto del Governo e del Parlamento. È necessario che si dia luogo al pagamento delle casse integrazioni delle nove settimane che abbiamo alle spalle. Troppi lavoratori sono senza sostegni economici. Le imprese che possono anticipano, ma non basta.

Peraltro, la rivisitazione dell'insieme di ammortizzatori sociali contenuta nel provvedimento coglie solo parzialmente le problematiche emerse in questi mesi di utilizzo. Diversi i profili problematici primo tra tutti il rischio che i nuovi finanziamenti e le proroghe immaginate¹⁰ insufficienti per sostenere nel tempo imprese e lavoratori. E soprattutto, senza avere una prospettiva di copertura strutturale e stabile nel tempo (soprattutto in relazione a FIS e CIG in deroga), una volta terminate le risorse legate al regime speciale di ammortizzatori Covid.

Alcuni settori rimarranno senza rete di protezione a fine maggio (9+5) e non riprenderanno l'attività. Pensiamo in particolare alla scuola, ai servizi educativi di sostegno, ai servizi pre e post scuola, ai servizi di pulizia e di mensa, al servizio di trasporto persone del comparto turistico. Nel periodo estivo per il comparto educativo potrebbero non esserci le condizioni per chiedere ammortizzatori: è un periodo in cui molti operatori non avrebbero lavorato. Questo significa che,

⁹ Tali Federazioni non possono rientrare nel perimetro del GBC e, quindi, applicare l'istituto del Gruppo Iva. Ai fini della corretta applicazione delle norme tributarie, si è reso necessario valutare i rapporti sussistenti tra l'istituto del Gruppo Iva applicato dal 2019 nell'ambito dei GBC ed il regime Iva dei consorzi e, in particolare, se le società consortili possano fatturare ex art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni rese alle proprie consorziate BCC-CR ancorché queste ultime (pur serbando, come detto, il rapporto consortile) abbiano aderito al Gruppo Iva del rispettivo GBC. In proposito si rappresenta che, all'esito dell'analisi condotta, non parrebbero sussistere né nell'Ordinamento nazionale né in quello dell'Unione Europea elementi tali da escludere tale possibilità. Vale a dire che non sembrano emergere circostanze che lascino intendere l'esistenza di una sostanziale incompatibilità fra il regime di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 633/72 – da un lato – e l'istituto del Gruppo Iva – dall'altro lato. Tale posizione è stata positivamente vagliata sotto un profilo tecnico dai preposti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

¹⁰ Con un meccanismo di autorizzazione delle 18 settimane complessive "a rubinetto", secondo uno schema 9+5 più 4, ma solo a settembre, piuttosto discutibile e che non tiene conto delle esigenze di programmazione delle imprese.

se non vi saranno modifiche, tra poco sarà necessario utilizzare gli ammortizzatori ordinari (solo per chi li ha).

Si tornerà quindi alla situazione pre-Covid-19 in termini tempi di presentazione delle domande, procedure di consultazione, requisiti soggettivi dei lavoratori (90 giornate di anzianità nell'unità produttiva), contatori.

Assolutamente incomprensibile è poi la reintroduzione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali per le domande di FIS (soppressa in sede di conversione del Cura Italia).

Quanto alla nuova procedura di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari non risolve tutte le criticità sulla carenza di manodopera segnalate da molto tempo in particolare nel settore agricolo. Significativi e incerti i costi (400 € a pratica per singolo lavoratore, cui si aggiunge un contributo forfettario non quantificato per fisco previdenza e retribuzione); le tempistiche ipotizzate rappresenteranno viepiù un forte ostacolo per una misura che difficilmente potrà essere utilizzata con tempestività (cioè per la stagione del raccolto).

Peraltro, a prescindere dalla sanatoria di lavoratori extracomunitari già presenti nel nostro Paese, rimane il problema di molti lavoratori già alle dipendenze delle imprese di questo settore e da loro stessi formati che da mesi non riescono a far rientro in Italia (ad esempio dall'Africa). V'è dunque la necessità di attivare con urgenza dei "corridoi atti a garantire il loro ritorno in sicurezza).

Sotto il diverso profilo della sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alle questioni riguardanti l'interpretazione dell'art. 42, D.L. 18/2020, la soluzione ipotizzata in sede di conversione del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) è certamente un passo avanti che aiuta le imprese nel rispettare le regole anti contagio Covid-19. Rimane però uno spazio discrezionale nel valutare la corretta applicazione dei Protocolli nazionali e regionali rimessa agli organi di controllo. Questa valutazione determina il rispetto o meno del dettato del codice civile 2087. Avremmo preferito maggiore chiarezza.

Infine, nell'ambito di un provvedimento che si pone l'obiettivo di rilanciare l'economia, non comprendiamo per quale ragione la possibilità di rinnovare e prorogare i contratti a termine senza il requisito della causale sia prevista solo fino al 31 agosto. Rendere maggiormente agibili i contratti a termine significherebbe dare una spinta alla flessibilità e un incentivo all'occupazione. Veniamo in conclusione, ad alcune **proposte**.

L'emergenza epidemiologica in atto, tra le altre conseguenze, ha generato la necessità per alcune specifiche filiere di un'intensificazione della loro attività e comunque una maggiore necessità di far fronte a picchi di lavoro richiesti dalla situazione in corso anche per garantire prodotti di prima necessità e servizi indispensabili. Si tratta di una dinamica che, combinata con il rischio potenziale di contagio cui sono sottoposti i lavoratori che stanno continuando a lavorare in questo periodo, necessita di una particolare forma di incentivazione sul piano fiscale a vantaggio dei medesimi in segno di maggior incentivo e riconoscimento per le loro prestazioni.

A tal fine, proponiamo di introdurre relativamente al periodo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – e quindi dal 1 febbraio 2020 al 31 luglio 2020, una forma di **tassazione agevolata al 10% dei premi aggiuntivi con causale COVID-19 nonché degli straordinari** (aggiuntiva e simile solo per l'entità dell'aliquota a quella già in vigore per i premi erogati in applicazione di accordi di secondo livello).

In secondo luogo relativamente ai soli **premi di risultato erogati a tale titolo**, auspichiamo la **decontribuzione** (riduzione del 20% per quota datore di lavoro e azzeramento per quota lavoratore) senza, beninteso, che la stessa vada a danno delle future prestazioni pensionistiche. Sotto il profilo degli incentivi all'autoimprenditorialità, riteniamo altresì maturi i tempi perché si intervenga nel corpo dell'art. 8 del decreto che ha introdotto il Reddito di Cittadinanza, modificando la disciplina dedicata agli "incentivi per l'impresa e per il lavoratore". L'attuale formulazione della disposizione¹¹ potrebbe essere migliorata al fine di rendere sostanziosa ed efficace **l'anticipazione in un'unica soluzione del RdC alle persone che si propongono come autoimprenditori**, aumentando **da sei a dodici** le mensilità anticipate da destinare all'avvio della nuova attività. Nella medesima direzione, ma con una maggiore attenzione al dualismo economico e territoriale del Paese, l'anticipazione del RdC potrebbe essere intensificata, aumentandola a 24 mensilità per le iniziative di autoimprenditorialità che nascono nelle Regioni del **Mezzogiorno**.

Infine, si ripropone una modifica già esaminata dal Parlamento nei precedenti iter dedicati ai provvedimenti per l'emergenza, al fine di **consentire alle imprese agricole di puntualizzare l'interesse al distacco ed essere ammesse alla cd codatorialità** mercé la stipulazione di un contratto di rete. Più precisamente, proponiamo di attribuire al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e della codatorialità, con ciò introducendo una significativa semplificazione per i produttori agricoli associati in cooperativa che, in tal modo, non sono costretti a siglare un distinto e superfluo contratto di rete con la cooperativa.

Altre misure

Quanto agli altri istituti apprezziamo anzitutto l'intervento in tema di **ritardi pagamenti delle PA** (art. 115), sia in punto di risorse stanziare, sia di meccanismi procedurali individuati, rispetto ai quali occorrerà, nelle prossime settimane, un'attenta osservazione del comportamento delle amministrazioni. Sì come non possiamo che salutare con soddisfazione il difficile risultato raggiunto – anche con un proficuo dialogo tra movimento cooperativo e le rappresentanze degli enti pubblici territoriali – attraverso la **riscrittura dell'art. 48 del Cura Italia** da parte dell'art. 109 del presente decreto, che ha saputo trovare un intelligente equilibrio tra tutti gli interessi e le preoccupazioni involte dalla questione.

Nondimeno, l'art. 109, c. 3, ha incomprensibilmente e inopportuno escluso il **servizio di trasporto scolastico** dal divieto di decurtazione dei corrispettivi¹². L'irragionevolezza – anche per quanto riguarda il contesto sistematico in cui l'abrogazione in esame viene inserita – rende l'intervento censurabile sotto più profili, come peraltro mette in evidenza anche il dossier parlamentare sull'atto in esame. Auspichiamo pertanto il reinserimento dei servizi di trasporto

¹¹ Art. 8, c. 4, stabilisce: "Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico".

¹² Previsto all'art. 92, comma 4-bis, primo periodo, del DL. 18/2020, che ha previsto che non possano essere applicate, da parte dai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di tali servizi, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus).

scolastico tra le attività garantita da decurtazioni di corrispettivo o sanzioni e, a tal fine, proponiamo l'emendamento in oggetto.

Infine, è del tutto condivisibile il rifinanziamento del **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione** per sostenere i nuclei famigliari a basso reddito e che hanno subito una perdita temporanea dello stesso. L'emergenza Coronavirus determinerà in tempi brevi un impatto significativo sulla capacità delle famiglie nel sostenere il pagamento dei canoni di locazione. È tuttavia opportuno specificare che a tale beneficio possano accedere anche le famiglie che sono in locazione in alloggi di housing sociale e di cooperative di abitanti che assegnano gli alloggi in godimento o in locazione. Infatti, è purtroppo frequente che a livello regionale tali categorie di soggetti non siano ammesse in quanto non esplicitamente coinvolte dalla norma.